Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 23 gennaio 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8024** - Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40.**
All ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 18 DEL 23 GENNAIO 1953:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4017.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Antinozzi Elena fu Antonio, in comune di Candela (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4018.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Baccari Giuseppe fu Vincenzo, in comune di Santa Croce di Magliano (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4019.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cezzi Giovanni fu Francesco, in comune di Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4020.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cirillo Felice fu Michele, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4021.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Federici Giuseppe fu Francesco, in comune di Montalbano Jonico (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4022.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Jatta Lucia fu Giovanni, in comune di Ruvo (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4023.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Laviano Gaetano fu Pietro (eredi), in comune di Melfi (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4024.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Lenti Vincenza fu Oronzo, maritata Basile, in comune di Avetrana (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4025.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Panetta Attilio fu Michele, in comune di Ginosa (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4026.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Panetta Mario e Gaetano fu Michele, in comune di Pisticci (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4027.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Pavoncelli Federico fu Nicola, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4028.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Pavoncelli Giuseppe fu Nicola, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4029.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Rosa Leonardo fu Vito, in comune di Canosa (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4030.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Sabini Celio fu Michele, in comune di Altamura (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4031.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Sabini Pasquale fu Giuseppe, in comune di Altamura (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4032.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Sabini Pasquale fu Giuseppe, in comune di Altamura (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4033.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà dell'Istituto dei Fondi Rustici, Società Anonima Agricola Industriale Italiana, con sede in Roma, in comune di Lucera (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4034.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Spagnoletti Zeuli Ferdinando fu Onofrio, in comune di Andria (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4035.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Spagnoletti Zeuli Maria Angela fu Ferdinando, in comune di Canosa (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4036.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Tafuri Antonio fu Bernardino, in comune di Nardò (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4037.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Vallone Roberto fu Gaetano, amministratore e usufruttuario dei beni dei figli nascituri di Vallone Roberto, in comune di Brindisi.

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4038.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Armenti Orlando Gerundio, in comune di Orbetello (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4039.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Armenti Orlando Gerundio, in comune di Roccastrada (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4040.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Baldella Assunta e Matilde fu Giuseppe, Gentile Francesco fu Pietro, Squarcia Fernando e Rita fu Giuseppe e Squarcia Tommaso, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4041.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della « Ferromin » Società Anonima Mineraria Siderurgica, con sede in Roma, in comune di Campiglia Marittima (Livorno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4042.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di « Larderello » Società Anonima per lo sfruttamento delle forze endogene, con sede in Roma, in comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4043.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di « Larderello » Società Anonima per lo sfruttamento delle forze endogene, con sede in Roma, in comune di Pomarance (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4044.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di « Larderello » Società Anonima per lo sfruttamento delle forze endogene, con sede in Roma, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4045.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Masciarelli Giampaolo di Vincenzo, in comune di Avezzano (L'Aquila).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4046.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Masciarelli Giampaolo di Vincenzo, in comune di Celano (L'Aquila).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4047.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Piscini Angelantonio, Costantino, Pietro, Urbano ed Angela fu Vincenzo, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4048.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ricasoli Firidolfi Caterina fu Giovanni, maritata Corsini, in comune di Grosseto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4049.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Rosati Andrea e Francesco Luigi fu Salvatore, in comune di Tarquinia (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4050.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Scattorelli Tommaso fu Vincenzo, Frera Fausta fu Francesco e Vertova Alberto fu Giovanni, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4051.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Scattorelli Tommaso fu Vincenzo, Frera Fausta fu Francesco e Vertova Alberto fu Giovanni, in comune di Monteverdi Marittimo (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4052.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Scattorelli Tommaso fu Vincenzo, Frera Fausta fu Francesco e Vertova Alberto fu Giovanni, in comune di Pomarance (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4053.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Solvay e C. Società in accomandita semplice, con sede principale a Bruxelles (Ixelles), e con sede secondaria a Rosignano Marittimo in Italia, in comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4054.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società Anonima Agricola « Sutrium », in comune di Sutri (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4055.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società Anonima « Il Solco », con sede in Firenze, in comune di Civitella Paganico (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4056.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Zopfi Alfredo e Giovacchino fratelli fu Alfredo, in comune di Volterra (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4057.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Federici Elia fu Fortunato, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4058.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pallavicini Alfredo e Ugo fu Antonio, Pallavicini Emilio di Alfredo, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4059.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Santi Pietro e Maria Luisa fu Felice, in comune di Formello (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4060.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Santi Pietro e Maria Luisa fu Felice, in comune di Roma.

Supplemento n. 3.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4061.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Aldi Pietro fu Nello, in comune di Manciano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4062.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Arcieri Maria fu Nunzio, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4063.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Arrighi Renato fu Ettore, in comune di Campagnatico (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4064.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Avanzati Bernardi Ada fu Francesco, maritata De Gori, in comune di Cinigiano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4065.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Avanzati Bernardi Giovanna fu Francesco, maritata Moris, in comune di Cinigiano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4066.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Avanzati Bernardi Guido fu Francesco, in comune di Cinigiano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4067.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Avanzati Bernardi Annunziata fu Francesco, maritata Polese, in comune di Cinigiano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4068.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Benini Gino fu Emilio, in comune di Gavorrano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4069.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Biondi Bartolini Giovanni fu Giulio, in comune di Pomarance (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4070.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ciacci Maddalena fu Nicola, vedova Aldi-Mai, in persona dei suoi eredi o aventi causa, in comune di Pitigliano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4071.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di D'Antoni Angelo fu Leopoldo, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4072.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Del Gallo di Roccagiovine Zenaide fu Luciano Napoleone, in Giunta, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4073.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Espinassi Moratti Antonietta fu Antonio, in Cancellieri, in comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4074.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Espinassi Moratti Antonietta fu Antonio, in Cancellieri, in comune di Riparbella (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4075.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Fabbri Maria Immacolata fu Francesco, in comune di Arcidosso (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4076.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Filippi Filippo Maria di Pier Paolo, in comune di Tuscania (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4077.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Gerini Anna-Maria-Cecilia fu Pietro, in comune di Tarquinia (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4078.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Giannuzzi Savelli Luigi fu Rodolfo, in comune di Civitella Paganico (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4079.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Giuntini Maria Concetta fu Guido vedova Spinola, in comune di Orbetello (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4080.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Iacarelli Matteo e Giorgio fu Giuseppe, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4081.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Iacarelli Matteo fu Giuseppe, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4082.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Iacarelli Giorgio fu Giuseppe, in comune di Valentano (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4083.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della « Ilva » Alti Forni ed Acciaierie d'Italia Società Anonima, con sede in Genova, in comune di Piombino (Livorno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4084.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della « Ilva » Alti Forni ed Acciaierie d'Italia Società Anonima, con sede in Genova, in comune di Campiglia Marittima (Livorno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4085.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Lang Angelina di Ludovico - Haass Adolfo, Francesco, Guglielmo e Carolina fu Giuseppe, in comune di Arlena di Castro (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4086.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Luzi Maria e Tilde fu Rodolfo, in comune di Viterbo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4087.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Magrini Nello di Luigi, in comune di Orbetello (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4088.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Manzolini Ettore di Campoleone di Giosafat, in comune di Viterbo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4089.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Merciai Luigi fu Cesare, in comune di Campiglia Marittima (Livorno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4090.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Merciai Luigi fu Cesare, in comune di Orbetello (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4091.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Micara Francesco fu Ferdinando, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4092.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Micara Ludovico fu Ferdinando, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4093.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Micara Ludovico fu Ferdinando, in comune di Anguillara (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4094.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della « Montecatini » Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano, in comune di Gavorrano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4095.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della « Montecatini » Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4096.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della « Montecatini » Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano, in comune di Montieri (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4097.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della « Montecatini » Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano, in comune di Orbetello (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4098.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pasini Albino fu Erasmo, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4099.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Perrucchetti Giovanni fu Giovan Battista, in comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4100.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Peruzzi Pietro Paolo fu Andrea, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4101.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Peruzzi Salvatore fu Andrea, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4102.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Puccinelli Ersilia fu Giuseppe, vedova Bertolli, in comune di Sacrofano (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4103.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ricci Ferruccio di Mario, in comune di Cinigiano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4104.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Salviati Averardo fu Antonio, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4105.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sili Pio ed Elisa fu Bernardino, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4106.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società Anonima Immobiliare « Santa Fiora », con sede in Roma, in comune di Castel-lazzara (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4107.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società Agricola Grossetana, in comune di Campagnatico (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4108.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società Agricola Grossetana, in comune di Roccalbegna (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4109.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società Agricola Grossetana, in comune di Scansano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4110.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vanni Desideri Alfonsina fu Eugenio, maritata Del Vivo, in comune di Piombino (Livorno).

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1952, n. 4012.

Costituzione del Consorzio per il funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali del Lazio e della Toscana, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 6 dicembre 1934, n. 2284, con il quale veniva approvata la costituzione del Consorzio per il funzionamento della Stazione zooprofilattica di Roma;

Vista la deliberazione del Consorzio predetto in data 16 marzo 1951, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Roma nella seduta del 18 ottobre 1951, con la quale, in vista della estensione dei servizi alle provincie della Toscana, in corso di attuazione in dipendenza di voti delle varie Amministrazioni interessate, viene determinata la costituzione di un Consorzio per il funzionamento di un nuovo ente determinato « Istituti zooprofilattici sperimentali del Lazio e della Toscana », con sede centrale in Roma;

Vista la deliberazione di adesione al nuovo ente della Camera di commercio, industria e agricola di Pisa in data 26 settembre 1951, n. 188, approvata dal Ministero dell'industria e del commercio con nota 24 ottobre 1951, n. 243357;

Visto l'art. 1 primo capoverso del regio decreto 6 dicembre 1934, n. 2284, che consente la partecipazione al Consorzio di altri enti ed amministrazioni pubbliche;

Considerata l'opportunità di apportare al Consorzio le necessarie modifiche, onde assicurarne il funzionamento, salvo a rinviare ad un successivo provvedimento l'approvazione dello statuto;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno ed il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la costituzione di un Consorzio fra gli enti attualmente aderenti alla Stazione zooprofilattica di Roma e la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pisa, con la denominazione di « Consorzio per il funzionamento degli Istituti zooprofilattici del Lazio e della Toscana », con sede centrale in Roma.

Al Consorzio potranno partecipare altri enti quando siano a ciò autorizzati con regolare deliberazione approvata a norma di legge.

Art. 2.

L'amministrazione provvisoria del Consorzio è affidata al presidente ed al vice presidente in carica del Consorzio per il funzionamento della Stazione zooprofilattica di Roma.

Art 3.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per l'interno, verrà approvato lo statuto del nuovo ente nel quale saranno precisate le attribuzioni e verranno dettate le norme per il funzionamento del Consorzio stesso.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica è incaricato di provvedere a tutto quanto possa occorrere per l'esecuzione delle predette disposizioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 72. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1952, n. 4013.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, modificato con i regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1772; 1° ottobre 1931, n. 1380; 26 ottobre 1933, n. 2401; 13 dicembre 1934, n. 2423; 1° ottobre 1936, n. 2076; 20 aprile 1939, n. 1067; 1° agosto 1941, n. 893; 26 marzo 1942, n. 330; 5 settembre 1942, n. 1178 e 21 gennaio 1943, n. 21, con il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58, con decreto del Capo provvisorio dello Stato, 30 dicembre 1947, n. 1735, con i decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1948, n. 458; 30 ottobre 1949, n. 1002; 30 maggio 1950, n. 615; 11 aprile 1951, n. 471; 31 agosto 1951, n. 1824 e 27 ottobre 1951, n. 1701;

Veduti gli articoli 17 e 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Parma il 14 giugno 1951 per il finanziamento della Scuola di paleografia musicale che viene istituita, a norma delle vigenti disposizioni del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, presso l'Università di Parma.

Art. 2.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, la Scuola sarà senz'altro soppressa.

Art. 3.

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è pertanto modificato come appresso:

Dopo l'art. 133, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di paleografia musicale.

CAP. IX

Scuola di paleografia musicale.

Art. 134. — La Scuola di paleografia musicale si propone di fornire la preparazione scientifica e tecnica occorrente a coloro che intendono mettersi in grado di conoscere ed interpretare direttamente le fonti musicali dell'antichità classica e del medio evo e dedicarsi al governo delle sezioni musicali delle biblioteche e degli archivi e prepararsi all'insegnamento della storia della musica.

La Scuola di paleografia musicale conferisce il diploma di paleografia musicale.

Art. 135. — Il direttore della Scuola è un professore di ruolo dell'Università di Parma ed è nominato dal rettore.

Art. 136. — Il Consiglio della scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.

Art. 137. — Alla Scuola possono iscriversi coloro i quali sono muniti di diploma di alta composizione o di organo e composizione organistica, oppure di diploma di compimento superiore (10° anno) rilasciato da un Conservatorio statale o da un Liceo musicale pareggiato. Essi dovranno superare una prova scritta d'italiano, consistente nello svolgimento di un tema di cultura generale letteraria o storica, ed una prova scritta di latino, consistente in una versione in italiano di un brano latino. La prova orale, unica, sarà intesa ad accertare la conoscenza degli elementi della lingua e della letteratura latina.

Possono altresì iscriversi coloro che sono muniti del diploma di maturità classica o di maturità scientifica, o di abilitazione magistrale. Essi dovranno svolgere una analisi scritta di composizione musicale a schema morfologico regolare. La prova orale sarà intesa ad accertare la conoscenza della teoria musicale generale.

Art. 138. — Ogni anno può essere stabilito un numero minimo di iscrizioni; qualora tale numero minimo non sia raggiunto, il direttore della Scuola ha la facoltà di non iniziare i corsi. Tuttavia se questi verranno iniziati dovranno essere portati a termine qualunque sia il numero degli iscritti.

Del pari può essere fissato un numero massimo di iscritti, oltre il quale non saranno accettate ulteriori iscrizioni.

Art. 139. — Gli insegnamenti della Scuola sono quelli propri della Scuola stessa indicati nel presente statuto e vengono impartiti per incarico. Gli incarichi vengono conferiti dal rettore a professori di ruolo ed incaricati, a liberi docenti, ad aiuti, ad assistenti ed a persone di riconosciuta competenza nella specialità. Gli insegnamenti si svolgono con indirizzo scientifico e dimostrativo presso l'Istituto di musicologia « G. Cesari », annesso alla Biblioteca governativa e Libreria civica di Cremona.

Art. 140. — Otterranno la firma di frequenza gli iscritti che avranno presenziato almeno ai due terzi delle lezioni. La sorveglianza sugli iscritti per tutto quanto riguarda la loro attività scolastica spetta al direttore della Scuola, mentre la frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi insegnanti.

Art. 141. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri nominati dal direttore.

Per essere ammessi agli esami speciali gli iscritti dovranno avere ottenuto le relative firme di frequenza alle lezioni.

Per essere ammessi agli esami di diploma dovranno avere superato gli esami di profitto stabiliti dal programma della Scuola. Dovranno inoltre essere state pagate tutte le tasse, sopratasse e contributi.

La Commissione per l'esame di diploma è composta di sette membri scelti dal rettore fra gli insegnanti della Scuola.

L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una dissertazione originale scritta scelta fra le materie di insegnamento della Scuola, e sopra una tesi orale da scegliersi obbligatoriamente fra le materie letterarie se la dissertazione scritta verte su argomenti musicali, e fra quelle musicali se la dissertazione verte su argomenti letterari.

L'argomento della dissertazione di diploma dovrà essere concordato con l'insegnante della materia prescelta almeno quattro mesi prima della discussione, e quello della tesi orale almeno un mese prima.

I titoli della dissertazione di diploma e della tesi orale dovranno essere depositati presso la segreteria dell'Università almeno 15 giorni prima dell'esame.

Art. 142. — Data la particolare finalità dei singoli insegnamenti, anche a coloro che sono già muniti di laurea in lettere o in giurisprudenza e che abbiano sostenuto esami speciali di materie affini a quelle elencate nel piano di studi della Scuola dovranno ugualmente sostenere tutti gli esami senza eccezione.

A coloro che sono provvisti di laurea in lettere o in materie letterarie, il diploma di cui sopra è equiparato a quelli conseguiti nei corsi di perfezionamento post-universitario.

Art. 143. — Il corso della Scuola ha la durata di due anni.

Le materie di insegnamento sono:

Insegnamenti fondamentali:

1) Storia della teoria musicale classica e medioevale (annuale);

2) Storia della musica medioevale e rinascimentale (annuale);

3) Teoria e storia della notazione musicale nel medio evo, con esercitazioni (biennale);

4) Teoria e storia della notazione musicale del rinascimento, con esercitazioni (biennale);

5) Paleografia latina, con esercitazioni (biennale);

6) Storia della poesia per musica nel medioevo (biennale);

7) Euristica e istituzioni medioevali (annuale);

8) Storia della miniatura del manoscritto.

I corsi regolari saranno integrati da cicli di conferenze nelle seguenti materie complementari:

1) Teoria musicale;
2) Interpretazione delle fonti musicali trascritte (con esercitazioni corali);
3) Nozioni di bibliologia e storia della tradizione manoscritta;
4) Storia della liturgia;
5) Paleografia musicale bizantina;
6) Storia degli strumenti musicali.

Ordine degli studi consigliato dalla Scuola:

1° anno:

Storia della teoria musicale classica e medioevale;
Storia della musica medioevale e rinascimentale;
Teoria e storia della notazione musicale nel medioevo (I);
Teoria e storia della notazione musicale nel rinascimento, con esercitazioni (I);
Paleografia latina (I);
Storia della poesia per musica nel medioevo (I);
Euristica e istituzioni medioevali;
Storia della miniatura del manoscritto;

2° anno:

Teoria e storia della notazione musicale nel medio evo (II);
Teoria e storia della notazione musicale nel rinascimento, con esercitazioni (II);
Paleografia latina (II);
Storia della poesia per musica nel medioevo (II).

Soltanto l'esame biennale di storia della poesia per musica nel medioevo può essere scisso in due esami annuali.

Art. 144. — Tutti coloro che hanno frequentato il corso di paleografia musicale dell'Università di Parma tenuto nell'anno accademico 1950-51 sono ammessi al secondo anno di corso alla fine del quale possono sostenere l'esame di diploma purchè abbiano ottenuto le firme di frequenza e siano muniti del prescritto titolo di studi per l'ammissione alla Scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1952

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 131. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 novembre 1952, n. **4014.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del SS.mo Crocifisso dei Miracoli, in Catania.

N. 4014. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Catania in data 8 dicembre 1951, relativo all'erezione della parrocchia del SS.mo Crocifisso dei Miracoli, in Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 68, *foglio n.* 6. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 novembre 1952, n. **4015.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, in frazione Orgnano del comune di Basiliano (Udine).

N. 4015. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Udine in data 22 dicembre 1945, integrato con dichiarazione 20 giugno 1952, relativo all'erezione della parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, in frazione Orgnano del comune di Basiliano (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 68, *foglio n.* 14. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 novembre 1952, n. **4016.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione in parrocchia della Curazia di Sant'Andrea Apostolo, in comune di Siror (Trento).

N. 4016. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Trento in data 12 novembre 1926, integrato con postilla 24 giugno 1952 e dichiarazione 27 giugno 1952, relativo alla erezione in parrocchia della Curazia di Sant'Andrea Apostolo, in comune di Siror (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 68, *foglio n.* 15. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 settembre 1952.

Passaggio della gestione dell'acquedotto del comune di Casteldaccia (Palermo) all'Ente Acquedotti Siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) nonchè le relative norme regolamentari, approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 28 giugno 1951 del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani, circa il passaggio di gestione allo stesso dell'acquedotto di Casteldaccia (Palermo);

Vista la deliberazione 29 marzo 1951 del Consiglio comunale di Casteldaccia resa esecutiva il 27 aprile 1951, con la quale veniva deliberato il passaggio all'E.A.S. della gestione dell'acquedotto di quel Comune ed approvato il relativo schema di convenzione da stipularsi con l'Ente medesimo;

Vista la convenzione in data 30 luglio 1951 all'uopo stipulata fra l'Ente e il Comune, resa esecutiva il 18 agosto stesso anno;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

La gestione dell'acquedotto del comune di Casteldaccia (Palermo) passa all'Ente Acquedotti Siciliani, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione secondo la convenzione stipulata fra l'Ente Acquedotti Siciliani ed il comune di Casteldaccia in data 30 luglio 1951.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1952

EINAUDI

ALDISIO — SCELBA — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1952
Registro n. 30 Lavori pubblici, foglio n. 330. — DELGOBBO

(26)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952.

Cessazione dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161, del 17 luglio 1948, con il quale il sig. Ettore De Santis fu Antonio venne nominato agente di cambio della Borsa valori di Napoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 1952, pubbblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260, del 10 novembre 1952, con il quale il predetto sig. De Santis, fu, fra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 24 novembre 1952, con la quale il sig. De Santis ha esplicitamente optato per l'esercizio della carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Sulla proposta del Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Ettore De Santis fu Antonio, agente di cambio della borsa valori di Milano, cessa dalla carica di agente di cambio della borsa valori di Napoli, con decorrenza dal 3 ottobre 1952.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1953
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 39. — GRIMALDI

(174)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952.

Cessazione dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86, del 13 aprile 1950, con il quale il sig. Giuseppe Pretonari fu Alfredo venne nominato agente di cambio della Borsa valori di Palermo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270, del 21 novembre 1952, con il quale il predetto sig. Pretonari fu, fra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Vista la dichiarazione in data 24 novembre 1952, con la quale il sig. Pretonari ha esplicitamente optato per l'esercizio della carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Sulla proposta del Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Pretonari fu Alfredo, agente di cambio della Borsa valori di Torino, cessa dalla carica di agente di cambio della Borsa valori di Palermo, con decorrenza dal 16 ottobre 1952.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1952
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 265. — GRIMALDI

(175)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1952.

Trasferimento del servizio di conservazione del catasto fondiario dei comuni di Lavarone e di Luserna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni territoriali degli Uffici del catasto fondiario di Borgo Valsugana e di Trento;

Decreta:

Il servizio di conservazione del catasto fondiario dei comuni di Lavarone e di Luserna è trasferito dall'Ufficio del catasto fondiario di Borgo Valsugana all'Ufficio del catasto fondiario di Trento.

Roma, addì 14 ottobre 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1952
Registro n. 28 Finanze, foglio n. 42. — LESEN

(110)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1952.

Trasferimento del servizio di conservazione del catasto fondiario del comune di Aldeno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni territoriali degli Uffici del catasto fondiario di Rovereto e di Trento;

Decreta:

Il servizio di conservazione del catasto fondiario del comune di Aldeno è trasferito dall'Ufficio del catasto fondiario di Rovereto all'Ufficio del catasto fondiario di Trento.

Roma, addì 7 novembre 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1952
Registro n. 28 *Finanze, foglio n.* 64. — LESEN

(111)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1952.

Concessione di piscicoltura in un tratto del fiume Chiese scorrente nel territorio del comune di Vobarno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183 ed il decreto Ministeriale 14 gennaio 1949, in *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio dello stesso anno, n. 148, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda prodotta in data 10 febbraio 1950 dalla Società anonima Lanificio di Gavardo tendente ad ottenere in concessione, a scopo di piscicoltura, le acque del fiume Chiese per il tratto da Vobarno alla diga dei servizi municipalizzati di Brescia in comune di Prevalle, scorrente nel territorio del comune di Vobarno sino a Prevalle, come è meglio indicato nella allegata planimetria;

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogenico di Brescia, dell'Ufficio del genio civile e dell'Intendenza di finanza di Brescia;

Presa visione della ricevuta n. 130, pos. 126760, del deposito di L. 100.000 (centomila) effettuato dalla Società anonima Lanificio di Gavardo il 27 settembre 1951, presso la Sezione della tesoreria provinciale di Brescia, Servizio depositi della Cassa depositi e prestiti, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare di concessione stipulato presso la Prefettura di Brescia il 29 novembre 1951, e l'annessa planimetria facente parte integrante dello stesso, nella quale la zona acquea da riservare risulta chiaramente delimitata;

Decreta:

Vengono date in concessione a scopo di piscicoltura alla Società anonima Lanificio di Gavardo le acque del fiume Chiese per il tratto da Vobarno alla diga dei servizi municipalizzati di Brescia in comune di Prevalle, scorrente nel territorio del comune di Vobarno sino a Prevalle, come è meglio indicato nella allegata planimetria.

La concessione, che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni 15 (quindici) decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone annuo anticipato di L. 35.000 (trentacinquemila) per i primi due anni e di L. 50.000 (cinquantamila) per il resto della concessione, nonchè all'osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e regolamenti vigenti in materia di pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Brescia è incaricato della esecuzione del decreto previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 18 novembre 1952

p. *Il Ministro*: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1952
Registro n. 21 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 108

(98)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1952.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati delle provincie di Ancona, Avellino, Bari, Bologna, Brindisi, Catanzaro, Cremona ed altre.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati di determinati Comuni appartenenti a particolari categorie professionali;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione di cui al titolo III, cap. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori dei Comuni e delle categorie professionali rispettivamente indicate nella allegata tabella, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, ad eccezione dei lavoratori iscritti negli elenchi stessi nella categoria degli eccezionali con la qualifica, ai fini della concessione degli assegni familiari, di capo famiglia.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1952

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

TABELLA.

Provincia di Ancona (categorie industria e manovalanza generica):
comuni di Iesi, Osimo, Santa Maria Nuova.

Provincia di Avellino (categorie industria e manovalanza generica):
comuni di Avellino, Montella, Ariano Irpino, Solofra, Cervinara, Montemarano, Altavilla, Andretta, Nusco, Bagnoli Irpino, Lioni.

Provincia di Bari (categorie industria e manovalanza generica)
comune di Giovinazzo.

Provincia di Bologna (categorie industria e manovalanza generica)
comuni di Bologna, Camugnano, Casalecchio di Reno, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Granaglione, Grizzana, Imola, Pieve di Cento, Porretta Terme, San Giorgio di Piano, San Lazzaro di Savena, Tossignano, Vergato, Zola Predosa.

Provincia di Brindisi (categorie industria e manovalanza generica):
comune di Brindisi.

Provincia di Catanzaro (categorie industria e manovalanza generica):
comuni di Acquaro, Albi, Amaroni, Catanzaro, Crotone, Curinga, Falerna, Fossato Serralto, Gimigliano, Isca Jonio, Martirano Lombardo, Mileto, Nardò di Pace, Nicastro, Parghelia, Pentone, Petilia Policastro, Petronà, Pizzo Calabro, Polia, Sambiase, San Nicola Crissa, Santa Severina, San Sostene, Savelli, Sersale, Sorbo San Basile, Soveria Mannelli, Taverna, Tiriolo, Tropea, Vibo Valentia.

Provincia di Cremona (categorie industria e manovalanza generica)
comuni di Ostiano, Casalbuttano, Pandino, Monte Cremasco.

Provincia di Gorizia (categorie industria e manovalanza generica)
comuni di Gorizia, Capriva, Cormon, Doberdò del Lago, Farra d'Isonzo, Fogliano, Redipuglia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Monfalcone, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, Savorgnan d'Isonzo, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco.

Provincia di Gorizia (categoria commercio):
comuni di Gorizia, Grado, Monfalcone.

Provincia di Massa-Carrara (categorie industria e manovalanza generica).
comuni di Massa, Carrara, Montignoso, Filizzano, Fosdinovo, Villafranca Lunigiana, Aulla, Pontremoli, Bagnone, Casola Lunigiana.

Provincia di Napoli (categorie industria e manovalanza generica)
comuni di Napoli, Acerra, Arzano, Boscoreale, Boscotrecase, Casoria, Castellammare di Stabia, Cercola, Cicciano, Forio d'Ischia, Frattamaggiore, Frattaminore, Gragnano, Grumo Nevano, Ischia, Marano, Ottaviano, Pimonte, Poggiomarino, Polenatrocchia, Pomigliano d'Arco, Pompei, Portici, Pozzuoli, Resina, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Torre del Greco, San Giuseppe Vesuviano, Somma Vesuviana.

Provincia di Padova (categorie industria e manovalanza generica):
comuni di Padova, Abano Terme, Cadoneghe, Campodarsego, Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Codevigo, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Legnaro, Megliadino San Fidenzio, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Tombolo, Vigodarzere, Vigonza, Anguillara Veneta, Arzergrande, Boara Pisani, Brugine, Cartura, Casale Scodosia, Cittadella, Lozzo Atestino, Megliadino San Vitale, Monselice, Este, Montagnana, Piazzola sul Brenta, Piove di Sacco, Pontelongo, Saletto, Sant'Angelo di Piove, Sant'Urbano, Solesino, Stanghella, Torreglia, Villa Estense, Albignasego, Battaglia Terme, Ospedaletto Euganeo, San Martino dei Lupari, Teolo, Conselve, Correzzola, Galsignano.

Provincia di Padova (categoria commercio)
comuni di Padova, Abano Terme, Montagnano, Piove di Sacco, Cittadella, Montegrotto, Solesino, Este, Noventa Padovana, Torreglia, Monselice.

Provincia di Parma (categorie industria e manovalanza generica):
comuni di Albareto, Bardi, Berceto, Borgotaro, Compiano, Fidenza, Ponte Vivo, Fornovo Taro, Medesano, Monchio delle Corti, Noceto, Tizzano Val Parma, Tornolo, Parma.

Provincia di Perugia (categorie industria e manovalanza generica)
comuni di Perugia, Castiglion del Lago, Città di Castello, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Gubbio, Nocera Umbra, Panigale, Passignano, Piegaro, San Giustino, Spoleto, Umbertide.

Provincia di Potenza (categorie industria e manovalanza generica)
comuni di Potenza, Campomaggiore, Casalnuovo Lucano, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Corleto Perticara, Filiano, Guardia Perticara, Lagonegro, Maratea, Marsico Nuovo, Melfi, Memoli, Pescopagano, Rapone, Rivello, Rotonda, Tramutola, Trecchina, Venosa, Vietri di Potenza.

Provincia di Rieti (categorie industria e manovalanza generica)
comuni di Rieti, Antrodoco, Borgo Collefegato, Cantalice, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Concerviano, Contigliano, Fiamignano, Greccio, Labro, Poschorecchiano, Petrella Salto, Poggio Bustone, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Pozzaglia, Rivodudri, Roccasinibalda.

Provincia di Torino (categorie industria e manovalanza generica):
comuni di Agliè, Almese, Avigliana, Borgofranco, Bussoleno di Susa, Caluso, Carignano, Caselle Torinese, Castellamonte, Ciriè, Coassolo Torinese, Coazze, Condove, Quorniè, Grugliasco, Ivrea, Lanzo Torinese, Luserna San Giovanni, Moncalieri, Michelino, Perosa Argentina, Pinasca, Pinerolo, Ponte Canavese, Rivarolo Canavese, Rivoli, Sant'Ambrogio, San Francesco al Campo, San Giorgio Canavese, San Maurizio Canavese, Settimo Torinese, Strambino, Susa, Torre Pellice, Venaria, Villarpertosa.

Provincia di Treviso (categorie industria e manovalanza generica):
comuni di Crespano del Grappa, Nervesa della Battaglia, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Valdobbiadene, Vidor.

Provincia di Varese (categorie industria e manovalanza generica):
comuni di Maccagno, Angera, Saronno, Gerenzano, Luino, Germignaga, Cantello.

Provincia di Vercelli (categorie industria e manovalanza generica):
comuni di Gattinara, Mongrando, Cossato.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(304)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 riguardante le tariffe elettriche

Nell'intento di procedere con la necessaria gradualità alla unificazione delle tariffe dell'energia elettrica per le utenze fino a 30 kW ed allo scopo di favorire la costruzione di nuovi impianti, il Comitato Interministeriale dei Prezzi con un primo provvedimento, n. 348 del 20 gennaio 1953, ha adottato la seguente decisione.

Con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal 1° febbraio 1953 e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, vengono stabilite le seguenti norme per tutto il territorio nazionale per la disciplina dei prezzi, delle tariffe e delle condizioni di fornitura dell'energia elettrica, a parziale modifica delle disposizioni in vigore.

CAPITOLO I

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Per i prezzi e le tariffe di vendita dell'energia elettrica ad uso di illuminazione pubblica, vengono confermate le disposizioni contenute nel provvedimento n. 101 dell'11 agosto 1948 per quanto attiene la misura dell'aumento rispetto ai prezzi bloccati del 1942.

CAPITOLO II

ILLUMINAZIONE PRIVATA

Le imprese elettriche, che attualmente praticano un prezzo per kWh per le forniture di energia elettrica per uso di illuminazione privata superiore a L. 42 per kWh, devono ridurre il prezzo stesso a L. 42 per kWh.

Le imprese elettriche, che per effetto della applicazione della disposizione del capoverso precedente subiranno una diminuzione rispetto ai prezzi per kWh legalmente praticati, avranno diritto, per i kWh fatturati al nuovo prezzo, al rimborso della differenza da parte della Cassa di conguaglio per le tariffe elettriche di cui al successivo capitolo IX.

I prezzi per kWh attualmente inferiori a L. 42 restano invariati.

E' posto a carico degli utenti, che attualmente usufruiscono di un prezzo per kWh inferiore a L. 26,50, un sovraprezzo supplementare di L. 0,70 per kWh, che dovrà essere riscosso dalle imprese elettriche e versato alla suindicata Cassa di conguaglio.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel citato provvedimento n. 101.

CAPITOLO III

FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI DALLA ILLUMINAZIONE CON POTENZA FINO A 30 KW

A parziale modifica delle disposizioni contenute nei provvedimenti n. 101 dell'11 agosto 1948 e n. 5 del 30 agosto 1946, si dispone quanto segue.

Le imprese elettriche sono autorizzate ad applicare le tariffe unificate appresso riportate con la limitazione che, nei confronti degli utenti, non risulti un aumento superiore al 30 % rispetto ai prezzi corrispondenti alle tariffe legalmente praticate. Tuttavia, le imprese elettriche hanno la facoltà di applicare agli utenti le tariffe unificate moltiplicate per il coefficiente 0,67.

In deroga alle norme contenute nei ricordati provvedimenti n. 101 e n. 5, le imprese elettriche hanno l'obbligo di ridurre le tariffe ed i prezzi legalmente praticati che superino le tariffe unficate appresso riportate, moltiplicate per il coefficiente 1,33 e di portarle a questo livello.

Nei casi di applicazione da parte delle imprese elettriche delle tariffe unificate, o di tariffe derivate, come sopra indicato, da quelle unificate, entrano in vigore le norme di cui ai capitoli IV e V del presente provvedimento.

Le tariffe derivate da quelle unificate, attraverso l'applicazione dei coefficienti di 0,67 e di 1,33, dovranno essere arrotondate in più o in meno fino alle 10 lire per le quote fisse e fino ai 10 centesimi per i prezzi del kWh, con l'arrotondamento al livello superiore per i valori terminali uguali a 5.

A) TARIFFE UNIFICATE PER FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PER USI ELETTRODOMESTICI

a) *Per potenze fino a 1,5 kVA.*

1. *Tariffa di tipo binomio:*
   L. 300 — di quota fissa mensile più
   L. 10,60 per ogni kWh consumato.
2. *Tariffa di tipo a minimo garantito:*
   L. 13,90 per ogni kWh consumato con minimo garantito di 60 kWh mensili;
   L. 12,50 con minimo garantito di 100 kWh mensili;
   L. 11 — con minimo garantito di 150 kWh mensili.
3. *Tariffa a consumo libero:*
   L. 60 — di quota fissa mensile più
   L. 25 — per ogni kWh consumato.

b) *Per potenze fino a 2,5 kVA.*

1. *Tariffa di tipo binomio:*
   L. 420 — di quota fissa mensile più
   L. 10,60 per ogni kWh consumato.
2. *Tariffa di tipo a minimo garantito:*
   L. 13,20 per ogni kWh consumato con minimo garantito di 100 kWh mensili;
   L. 11,80 con minimo garantito di 150 kWh mensili;
   L. 11.30 con minimo garantito di 200 kWh mensili.

c) *Per potenze fino a 4 kVA.*

1. *Tariffa di tipo binomio:*
   L. 670 — di quota fissa mensile più
   L. 10,60 per ogni kWh consumato.
2. *Tariffa di tipo a minimo garantito.*
   L. 15,40 per ogni kWh consumato con minimo garantito di 100 kWh mensili;
   L. 13,40 con minimo garantito di 150 kWh mensili;
   L. 12 — con minimo garantito di 200 kWh mensili;
   L. 11,30 con minimo garantito di 300 kWh mensili.

Per le potenze superiori a 4 kVA si applica la tariffa di tipo binomio di cui sopra, ma la quota fissa mensile viene aumentata di L. 170 per ogni kVA di potenza oltre i primi 4 kVA.

Nei casi in cui siano in atto forniture a minimo garantito per potenze superiori ai 4 kVA, la tariffa unificata corrispondente si deriva dalla tariffa binomia di uguale potenza riferita ai consumi garantiti nei singoli contratti.

d) Null'altro è dovuto dall'utente per i titoli di nolo contatore, nolo presa, diritto di esazione e simili.

B) FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PER USI PROMISCUI

La determinazione di tariffe promiscue, per illuminazione e per usi domestici diversi dalla illuminazione, sarà fatta derivandola dalle tariffe per illuminazione e per usi elettrodomestici di cui, rispettivamente, al capitolo II e al presente capitolo.

C) TARIFFE UNIFICATE PER FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PER FORZA MOTRICE ED USI INDUSTRIALI PER POTENZE FINO A 30 KW

a) *Tariffe di tipo binomio fino a 30 kW con utilizzazione normale.*

Potenza impegnata in kW	Corrispettivo per kW/mese	Prezzo del kWh
Fino a 2	860	12,50
Da oltre 2 a 5		11,30
Da oltre 5 a 10		10,10
Da oltre 10 a 20		7,90
Da oltre 20 a 30		6,70

b) *Tariffe di tipo binomio fino a 10 kW con utilizzazione ridotta (utenze artigiane).*

Potenza impegnata in kW	Corrispettivo per kW/mese	Prezzo del kWh
Fino a 2	430	18,00
Da oltre 2 a 5		16,60
Da oltre 5 a 10		14,60

c) Tariffa per piccoli usi industriali fino a 4 kW:

L. 100 — per kW/mese;
L. 25 — per kWh consumato.

d) Tariffe di tipo a minimo garantito per usi industriali ed artigiani fino a 30 kW

Potenza impegnata in kW	Ore mensili garantite			
	30	50	75	100
	Lire per kWh			
Fino a 2	28,80	24,20	21,60	19,20
Da oltre 2 a 5 . . .	28,10	23,00	20,40	18,20
Da oltre 5 a 10 . . .	26,40	21,10	18,50	17,00

Potenza impegnata in kW	Ore annue garantite		
	1200	1800	3000
	Lire per kWh		
Da oltre 10 a 20 . .	15,10	12,50	10,30
Da oltre 20 a 30 . .	13,90	11,30	9,40

e) Tariffe di tipo binomio per usi irrigui fino a 30 kW:

1. ITALIA SETTENTRIONALE
(Veneto Lombardia Piemonte Liguria Emilia Romagna)

	3 mesi		4 mesi		5 mesi		6 mesi	
	kW mese L.	kWh L.	kW mese L.	kWh L.	kW mese L.	kWh L.	kW mese L.	kWh L.
Fino a 2 kW .	740	10,10	700	9,60	650	9,10	640	8,90
Da 2 a 5 kW .		8.90		8,40		8,20		7,90
Da 5 a 10 kW .		7,90		7,40		7,20		7,00
Da 10 a 20 kW		7,20		6,70		6,50		6,20
Da 20 a 30 kW .		6,70		6,20		6,00		5,80

La tariffa si applica alle forniture stagionali da eseguirsi nel periodo 1° maggio-31 ottobre; la fornitura può avere inizio dal 1° o dal 15 di ogni mese.

2. - ITALIA CENTRO-MERIDIONALE (RIMANENTI REGIONI) ED INSULARE

Potenza impegnata in kW	Corrispettivo per kW/mese	Prezzo del kWh
Fino a 2	860	12,50
Da oltre 2 a 5 . .		11,30
Da oltre 5 a 10 . . .		10,10
Da oltre 10 a 20 .		7,90
Da oltre 20 a 30 . . .		6,70

Si applica la sopraindicata tariffa unificata per forza motrice fino a 30 kW senza alcuna maggiorazione per il fatto che gli utenti agricoli useranno dell'energia elettrica per un periodo inferiore all'anno. Tale periodo non potrà però discendere al disotto dei 5 mesi; nel caso in cui scendesse al disotto dei 5 mesi, sarà pagato l'importo della quota fissa mensile per l'intero periodo di 5 mesi.

f) Tariffe a minimo garantito per usi irrigui fino a 30 kW:

1. ITALIA SETTENTRIONALE
(Veneto Lombardia Piemonte Liguria Emilia Romagna)

Potenza impegnata in kW	Durata della fornitura			
	3 mesi: ore di utilizzazione garantite			
	200	300	400	600
	Lire per kWh			
Fino a 2	19,20	15,80	14,20	13,20
Da oltre 2 a 5 . .	18,20	14,60	13,00	12,00
Do oltre 5 a 10 . .	17,30	13,90	12,20	11,00
Da oltre 10 a 20 .	16,60	13,20	11,50	10,60
Da oltre 20 a 30 . .	16,10	12,70	11,00	10,10

Potenza impegnata in kW	4 mesi: ore di utilizzazione garantite			
	300	400	600	800
	Lire per kWh			
Fino a 2	17,00	14,90	12,70	11,80
Da oltre 2 a 5 . .	15,80	13,90	11,80	10,60
Da oltre 5 a 10 . .	15,10	13,00	10,80	9,60
Da oltre 10 a 20 .	14,40	12,20	10,30	9,10
Da oltre 20 a 30	13,90	11,80	9,80	8,60

Potenza impegnata in kW	5 mesi: ore di utilizzazione garantite				
	400	600	800	1000	1200
	Lire per kWh				
Fino a 2	16,30	13,20	12,00	11,30	10,60
Da oltre 2 a 5 .	14,60	12,20	11,00	10,30	9,80
Da oltre 5 a 10 . .	13,90	11,30	10,10	9,60	8,90
Da oltre 10 a 20 . .	13,20	10,80	9,60	8,90	8,20
Da oltre 20 a 30 . .	12,70	10,30	9,10	8,40	7,70

Potenza impegnata in kW	6 mesi: ore di utilizzazione garantite				
	600	800	1000	1200	1400
	Lire per kWh				
Fino a 2	13,70	12,20	11,50	10,80	10,30
Da oltre 2 a 5 .	13,00	11,50	10,60	10,10	9,60
Da oltre 5 a 10 . .	12,00	10,60	9,60	9,10	8,60
Da oltre 10 a 20 . .	11,50	9,80	9,10	8,40	7,90
Da oltre 20 a 30 . .	10,80	9,40	8,60	7,90	7,40

La tariffa f) si applica alle forniture stagionali da eseguirsi nel periodo 1° maggio-31 ottobre; la fornitura può avere inizio dal 1° o dal 15 di ogni mese.

2. ITALIA CENTRO-MERIDIONALE (RIMANENTI REGIONI) E INSULARE

Potenza impegnata in kW	Durata della fornitura — 5 mesi: ore di utilizzazione garantite — 150	250	375	500	750	1250
	Lire per kWh					
fino a 2	28,80	24,20	21,60	19,20	16,60	14,40
da oltre 2 a 5	28,10	23 —	20,40	18,20	15,40	13,30
da oltre 5 a 10	26,40	21,10	18,50	17 —	14,40	12,20
da oltre 10 a 20	—	—	—	15,10	12,50	10,30
da oltre 20 a 30	—	—	—	13,90	11,30	9,40

Potenza impegnata in kW	6 mesi: ore di utilizzazione garantite — 180	300	450	600	900	1500
	Lire per kWh					
fino a 2	28,80	24,20	21,60	19,20	16,60	14,40
da oltre 2 a 5	28,10	23 —	20,40	18,20	15,40	13,30
da oltre 5 a 10	26,40	21,10	18,50	17 —	14,40	12,20
da oltre 10 a 20	—	—	—	15,10	12,50	10,30
da oltre 20 a 30	—	—	—	13,90	11,30	9,40

Potenza impegnata in kW	7 mesi: ore di utilizzazione garantite — 210	350	525	700	1.050	1.750
	Lire per kWh					
fino a 2	28,80	24,20	21,60	19,20	16,60	14,40
da oltre 2 a 5	28,10	23 —	20,40	18,20	15,40	13,30
da oltre 5 a 10	26,40	21,10	18,50	17 —	14,40	12,20
da oltre 10 a 20	—	—	—	15,10	12,50	10,30
da oltre 20 a 30	—	—	—	13,90	11,30	9,40

Potenza impegnata in kW	8 mesi: ore di utilizzazione garantite — 240	400	600	800	1.200	2.000
	Lire per kWh					
fino a 2	28,80	24,20	21,60	19,20	16,60	14,40
da oltre 2 a 5	28,10	23 —	20,40	18,20	15,40	13,30
da oltre 5 a 10	26,40	21,10	18,50	17 —	14,40	12,20
da oltre 10 a 20	—	—	—	15,10	12,50	10,30
da oltre 20 a 30	—	—	—	13,90	11,30	9,40

Per le tariffe di tipo a minimo garantito sopra riportate, in considerazione che l'impegno di consumo è stagionale, il conguaglio dell'energia ritirata dall'utente verrà effettuato a fine stagione e il pagamento di essa avrà luogo mensilmente in base all'effettivo consumo con un minimo corrispondente all'importo dell'impegno già maturato.

g) *Tariffe unificate per forniture fino a 30 kW di durata inferiore a un anno.*

Alle forniture con contratti di durata inferiore ad un anno si applicano i seguenti sconti sull'importo del canone totale annuo di potenza risultante dalle tariffe di forza motrice di tipo binomio con utilizzazione normale:

Durata del contratto	Sconto
8 mesi	10 %
7 mesi	15 %
6 mesi	20 %
5 mesi	25 %
4 mesi	30 %
3 mesi	40 %
2 mesi	55 %
1 mese	75 %

Le tariffe a minimo garantito di durata inferiore a un anno si derivano dalla tariffa binomia con le riduzioni sopra stabilite.

h) Null'altro è dovuto dall'utente per i titoli di nolo contatore, nolo presa, diritto di esazione e simili.

i) *Forniture ad alta tensione.*

Le tariffe previste al paragrafo C) del presente capitolo III si intendono per forniture sulla bassa tensione; ove la fornitura venga effettuata sull'alta tensione, sulla quota fissa e sui prezzi del kWh verrà praticata la riduzione dell'8%.

D) NORME COMUNI ALLE TARIFFE UNIFICATE

La compensazione dei minori introiti derivanti alle imprese elettriche dalla applicazione delle norme contenute nel presente capitolo sarà effettuata come segue:

a) le imprese elettriche appresso indicate provvederanno al conguaglio per tramite delle rispettive associazioni di categoria

per il tramite dell'Associazione Nazionale Imprese Distributrici Energia Elettrica.

Società Adriatica di Elettricità, Venezia
Società Bellunese per l'Industria Elettrica, Belluno
Società Friulana di Elettricità, Udine
Anonima Elettrica Trevigiana, Treviso
Società Elettrica Interprovinciale, Verona
Società Elettrica della Venezia Giulia, Gorizia
Società Bolognese di Elettricità, Bologna
Società Elettrica Romagnola, Ravenna
Società Idroelettrica Alto Savio, Rimini
Società Edison, Milano
Società Elettrica Bresciana, Brescia
Società Elettrica della Valle Camonica, Breno (Brescia)
Società Imprese Elettriche Dinamo, Milano
Società Verbanese di Elettricità, Milano
Compagnia Imprese Elettriche Liguri, Genova
Officine Elettriche Genovesi, Genova
Soc. An. Imprese Elettriche Scrivia, Genova
Società Emiliana Esercizi Elettrici, Parma
Società Anonima Esticino, Milano
Società Anonima Orobia, Lecco
Società Ovesticino, Milano
Società Idroelettrica Subalpina, Como
Società Idroelettrica Piemonte, Torino
Piemonte Centrale di Elettricità, Torino
Vizzola « Società Lombarda per Distribuzione di Energia Elettrica », Milano
Società Trentina di Elettricità, Milano
Società Industriale Trentina, Trento
Società Forza Elettrica Valeggio sul Mincio, Verona
Azienda Elettrica Crespi & C., Bergamo
Società Elettrica Selt-Valdarno, Firenze
Forze Idrauliche dell'Appennino Centrale, Pistoia
Società Elettrica Maremmana, Firenze
Società Romana di Elettricità, Roma
Società Meridionale di Elettricità, Napoli

Società Elettrica della Campania, Napoli
Società Lucana per Imprese Idroelettriche, Napoli
Società Generale Pugliese di Elettricità, Napoli
Società Elettrica delle Calabrie, Napoli
Società Elettrica Bonifiche ed Irrigazioni, Napoli
Unione Esercizi Elettrici, Roma
Società Idroelettrica dell'Ossola, Domodossola
Società Generale Elettrica della Sicilia, Palermo
Società Elettrica Sarda, Cagliari

per il tramite della Federazione Nazionale Aziende Elettriche Municipalizzate

Azienda Elettrica Comunale, Ala (Trento)
Azienda Idroelettrica Consorziale Anagni Paliano, Anagni (Frosinone)
Azienda Elettrica Comunale, Auronzo (Belluno)
Azienda Elettrica Comunale, Avio (Trento)
Azienda Elettrica Consorziale delle Città di Bolzano e Merano, Bolzano
Azienda Elettrica Comunale, Borgosesia (Vercelli)
Servizi Municipalizzati, Brescia
Azienda Elettrica Municipalizzata, Bressanone
Azienda Elettrica Municipalizzata, Brunico (Bolzano)
Azienda Elettrica Municipalizzata, Campo Tures (Bolzano)
Azienda Municipalizzata, Castelleone (Cremona)
Ente Siciliano di Elettricità, Catania
Azienda Elettrica Municipalizzata, Cremona
Azienda Municipalizzata Acque e Luce, Enna
Azienda Elettrica Comunale, Gattinara
Aziende Municipalizzate Elettricità, Gas e Acqua, Gorizia
Servizio Elettricità, Grignasco (Novara)
Aziende Municipalizzate Acqua, Gas, Elettricità, Imola
Azienda Elettrica Municipale, Macerata
Azienda Elettrica Municipale, Milano
Aziende Municipalizzate, Modena
Ente Autonomo del Volturno, Napoli
Azienda Idroelettrica Municipale, Osimo (Ancona)
Azienda Elettrica Comunale, Parma
Azienda Elettrica Municipalizzata, Pomigliano d'Arco (Napoli)
Azienda Elettrica Municipalizzata Consorziale, Primiero (Trento)
Azienda Municipalizzata dei Servizi Elettrici e degli Acquedotti, Riva del Garda (Trento)
Azienda Comunale Elettricità ed Acqua, Roma
Azienda Autonoma Municipalizzata, Acquedotto ed Impianto Elettrico, San Remo
Azienda Elettrica Municipale, San Severino Marche (Macerata)
Azienda Elettrica Comunale, Sartirana Lomellina (Pavia)
Azienda Municipalizzata Idroelettrica Acquedotto, Selvino (Bergamo)
Azienda Municipale Elettricità, Gas e Acqua, Seregno (Milano)
Consorzio Idroelettrico del Bibinello, Siracusa
Azienda Elettrica Municipale, Sondrio
Azienda Elettrica Acquedotto Municipalizzata, Soresina (Cremona)
Azienda Autonoma di Elettricità, Spoleto
Azienda Elettrica Municipale, Tirano (Sondrio)
Azienda Speciale Servizi Municipalizzati, Tolentino
Azienda Elettrica Municipale, Torino
Azienda Elettrica Municipale, Trani
Azienda Comunale Servizi Elettrici, Gas, Acqua, Tramvie, Trieste
Officina Comunale Elettrica, Udine
Azienda Elettrica Municipalizzata, Ussita (Macerata)
Azienda Autonoma Servizi Municipalizzati, Vercelli
Azienda Generale Servizi Municipalizzati, Verona
Aziende Industriali Municipalizzate, Vicenza
Azienda Comunale, Gas, Energia Elettrica, Voghera
Azienda Elettrica Comunale, Volano (Trento)
Azienda Elettrica Municipalizzata, Bienno (Brescia)
Azienda Elettrica Municipalizzata, Rovereto (Trento)

b) per le altre imprese elettriche il rimborso degli eventuali minori introiti verrà effetuato dalla Cassa conguaglio di cui al successivo capitolo IX, che utilizzerà a tal fine le disponibilità dei fondi gestiti dalla Cassa stessa.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di ammissione al rimborso da parte delle imprese elettriche di cui al presente paragrafo.

CAPITOLO IV

CONDIZIONI E CARATTERISTICHE DELLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PER USI INDUSTRIALI E FORZA MOTRICE CON POTENZE FINO A 30 KW.

Per le tariffe binomie, stabilite al capitolo III, paragrafo *C*), commi a), b), c), e), g), e per quelle da esse derivate, il corrispettivo fisso mensile è riferito alla potenza contrattualmente impegnata dall'utente.

Questi avrà facoltà di superare detta potenza impegnata fino al 60% in più del suo valore; per i superi contenuti nel 25% della potenza impegnata base, corrisponderà alle aziende distributrici lo stesso corrispettivo unitario della potenza base per ogni kW prelevato in più entro detto limite: a tale fine come potenza prelevata si assume il valore medio del prelievo effettuato nel periodo di 15 minuti primi consecutivi di maggior carico Tale corrispettivo aggiuntivo di quota fissa sarà peraltro limitato al mese in cui si è verificato il maggior prelievo di potenza. Per i superi al di là del 25% della potenza impegnata base ed entro il limite massimo del 60% della stessa, il corrispettivo unitario per kW sarà di valore doppio a quello della potenza base. Il pagamento del corrispettivo relativo è dovuto soltanto per il mese in cui esso si è verificato.

Non è dovuto alcun aumento del prezzo a kWh per la energia prelevata con potenza superiore a quella base impegnata e nei limiti di cui sopra.

Non è ammesso alcun prelievo di potenza al di là del limite massimo del 60% della potenza impegnata base.

Per le tariffe a minimo garantito, stabilite al capitolo III, paragrafo *C*), commi d), f), l'impegno in ore è riferito alla potenza contrattuale. Peraltro, ove la potenza effettivamente prelevata dall'utente, e registrata dal contatore con indice di massima, dovesse superare la potenza contrattuale, sarà concessa una prima fascia di tolleranza pari al 10% della potenza contrattuale senza che l'utente debba corrispondere, per la energia prelevata entro tale limite, alcuna maggiorazione sul prezzo del kWh fissato in contratto.

Nel caso in cui la potenza effettivamente prelevata dovesse superare anche il 10% in più della potenza contrattuale, senza però superare il 40% in più della stessa, l'utente, fermo restando il prezzo del kWh consumato, sarà tenuto, limitatamente al mese in cui si è verificato il maggior prelievo di potenza, al pagamento, per ciascun kW o frazione prelevato in eccedenza alla potenza contrattuale maggiorata del 10 %, di una quota di potenza pari a L. 430 per le forniture fino a 10 kW e L. 860 per le forniture da 10 a 30 kW per quanto riguarda la tariffa unificata e valori corrispondenti per le tariffe da essa derivate.

Il valore del fattore di potenza medio del prelievo non deve scendere al di sotto di 0,6 e quello istantaneo in corrispondenza del massimo carico al di sotto di 0,8. Per le utenze con potenza impegnata da oltre 10 e fino a 30 kW, il prezzo del kWh verrà maggiorato dell'1% per ogni centesimo di valore del fattore di potenza medio inferiore a 0,8; detta maggiorazione non sarà richiesta per le utenze fino a 10 kW.

Le tolleranze di tensione sono fissate nella misura massima di più o meno il 10% e le tolleranze per la frequenza sono fissate nel 2% in più e nel 5% in meno.

Le tariffe di cui al capitolo III, paragrafo *C*), commi a), b), c), d), non si applicano a forniture a carattere discontinuo, nè a forniture con contratto di durata minore di un anno, nè a quelle utenze le cui caratteristiche di prelievo sono tali che gli strumenti di misura dell'energia e della potenza non siano in grado di dare indicazioni attendibili sui loro prelievi.

CAPITOLO V

NORME TRANSITORIE DI APPLICAZIONE

Nell'applicazione delle tariffe unificate o di quelle da esse derivate, gli utenti sono liberi di scegliere la struttura di tariffa e il valore della potenza che essi ritengano più conveniente. Fermo restando tale principio generale, nella prima fase di applicazione del presente provvedimento di unificazione delle tariffe ad uso domestico, di forza motrice e irriguo, per potenza fino a 30 kW le aziende distributrici di energia elettrica si regoleranno come segue:

A) Agli utenti a consumo libero saranno applicate le tariffe di cui al capitolo III, paragrafo *A*), comma a), n. 3 (usi elettrodomestici) e al capitolo III, paragrafo *C*), comma c), (usi forza motrice), o quelle da esse derivate, assumendo per potenza impegnata quella indicata in contratto, per i contratti che già la prevedono, e una aliquota pari ai tre quarti della

potenza installata per i contratti nei quali è indicata solo la potenza installata e non quella impegnata, sempre che vi sia installato più di un motore. Nel caso di un solo motore la potenza impegnata sarà pari alla installata.

L'utente ha però il diritto di precisare nel prosieguo della fornitura, la potenza che egli intende impegnare e ciò indipendentemente dalla potenza installata, e l'Azienda distributrice è obbligata ad accettare tale limite d'impegno salvo il controllo che si effettuerà con appositi apparecchi.

B) Agli utenti per usi elettrodomestici a tariffa binomia saranno applicate le tariffe di cui al capitolo III, paragrafo *A*), comma a), n. 1; comma b), n. 1; comma c), n. 1; o quelle da esse derivate, a seconda delle potenze attualmente impegnate.

Agli utenti di forza motrice a tariffa binomia sarà applicata la tariffa di cui al capitolo III, paragrafo *C*), commi a) o b), oppure quelle da essa derivate, secondo che il rapporto tra quota fissa e prezzo a kWh della tariffa in vigore sia maggiore o minore di 50. Per la determinazione della potenza impegnata valgono le norme di cui al precedente paragrafo *A*). Fino a quando però le Aziende distributrici non disporranno di appropriati apparecchi per la misura della potenza e quindi non sarà possibile l'installazione degli stessi alla totalità degli utenti di forza motrice, le Aziende, per le utenze non ancora regolate con tale tipo di apparecchio, sono autorizzate a fatturare i kWh consumati in eccedenza sulla potenza contrattualmente impegnata, con una maggiorazione del prezzo del kWh pari al 50% del valore di tariffa.

C) Agli utenti a tariffa con minimo garantito saranno applicate le seguenti tariffe o quelle da esse derivate:

per usi elettrodomestici: quelle di cui al cap. III, paragrafo *A*), commi *a*) n. 2; *b*), n. 2; *c*), n. 2;

per usi di forza motrice: quelle di cui al cap. III, paragrafo *C*), comma *d*) e comma *f*);

Ove però il numero di ore garantito in contratto non trovi corrispondenza nei valori di ore impegnate, previsti nella tariffa unificata, le Aziende distributrici applicheranno lo scaglione di impegno della nuova tariffa, in quanto in essa previsto, immediatamente inferiore a quello risultante dal contratto.

L'utente ha il diritto, e l'Azienda fornitrice deve acconsentire, di garantire un numero di ore diverso, ma previsto dalla nuova tariffa, o optare per le tariffe binomie precedentemente indicate.

CAPITOLO VI

TARIFFE PER FORNITURE CON POTENZA OLTRE 30 kW

Per le forniture di energia elettrica (di vecchia e di nuova produzione) per potenze oltre i 30 kW, rimangono in vigore le disposizioni impartite col ripetuto provvedimento n. 101 nonchè quelle contenute nel provvedimento n. 5 del 30 agosto 1946.

Per quanto riguarda in particolare l'applicazione del coefficiente di maggiorazione del 2300 %, si conferma che detto coefficiente si applica ai prezzi, alle tariffe e alle condizioni contrattuali del 1942.

CAPITOLO VII

CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO

Premesso che per il riallacciamento delle utenze stagionali, il contributo non potrà superare la spesa sostenuta dalle imprese elettriche, i contributi di allacciamento che queste ultime potranno chiedere ai nuovi utenti restano determinati come appresso:

A) *Per i nuovi utenti di energia per illuminazione o altri usi domestici*

a) L. 300 se nel punto dove viene richiesta la fornitura esiste già allacciamento e non viene cambiato il misuratore;

b) L. 1.000 se nel punto dove viene richiesta la fornitura esiste già l'allacciamento e venga sostituito il misuratore e detto allacciamento è sufficiente per la nuova potenza richiesta dall'utente;

c) L. 4.200 per i nuovi allacciamenti di luce o di usi domestici fino a 5 kVA di potenza a disposizione, se occorre eseguire una derivazione da linea aerea o da montante di lunghezza non superiore ai 3 metri;

d) L. 170 per ogni metro in più di derivazione da linea aerea o da montante fino a 20 metri totali;

e) L. 5.300 per i nuovi allacciamenti promiscui (luce ed usi domestici) fino a 5 kVA complessivi se occorre eseguire una derivazione da linea aerea o da montante di lunghezza non superiore ai 3 metri;

f) L. 190 per ogni metro in più di derivazione da linea aerea o da montante fino a 20 metri totali.

Per tutti i nuovi allacciamenti per una potenza superiore ai 5 kVA o che richiedano una derivazione di lunghezza maggiore di 20 metri, il contributo di allacciamento sarà pari all'80% della spesa relativa.

Per « spesa », si intende il costo a piè d'opera dei materiali impiegati più la mano d'opera ed il 20% di spese generali.

I valori indicati dai punti *a*) ad *f*) del presente paragrafo saranno suscettibili di variazione in più o in meno col variare del numero indice dei prezzi all'ingrosso base 1938=1 calcolati dall'Istituto centrale di statistica. Essi sono riferiti al numero indice relativo al mese di dicembre 1951, indicato dall'Istituto centrale di statistica in 54,54 e convenzionalmente arrotondato agli effetti del provvedimento in 55.

Per ogni punto intero di variazione dell'indice in più o in meno rispetto alla base 55, i contributi indicati dai punti *a*) ad *f*) saranno aumentati o diminuiti rispettivamente di L. 5, L. 18, L. 76, L. 3, L. 96 e L. 3.

Tuttavia nessun aumento o diminuzione sarà applicato fino a che l'indice non abbia raggiunto il valore 60 in ascesa o il valore 50 in discesa. Raggiunto uno di tali limiti l'aumento o la diminuzione saranno applicati per ciascun punto intero di variazione rispetto alla base 55.

B) *Per i nuovi utenti di energia per usi industriali.*

Per le forniture con potenza sino a 10 kW il contributo di allacciamento sarà pari all'80% della spesa relativa, definita come al precedente paragrafo.

Per le forniture oltre 10 kW il contributo di allacciamento sarà quello risultante dalla formula:

$$C = 1{,}30\,S - 2\,I$$

dove C è il contributo di allacciamento in lire;
S è la spesa in lire come sopra definita;
I è l'introito presunto medio annuale della nuova fornitura.

L'importo di C non potrà mai essere inferiore a 0,5 S, nè superiore a S.

Tutti i contributi di allacciamento contemplati dal presente capitolo si intendono per allacciamenti tecnicamente possibili sulle esistenti reti.

CAPITOLO VIII

ENERGIA DI NUOVA PRODUZIONE E SOVRAPREZZO SULLE FORNITURE CON POTENZA SUPERIORE A 30 kW

Al fine di corrispondere alle aziende produttrici un contributo integrativo dei prezzi bloccati di vendita per ogni kWh prodotto dai nuovi impianti elettrici entrati in servizio dal 1° gennaio 1949, è posto a carico di tutti gli utenti per forniture di energia elettrica con potenza superiore a 30 kW un sovraprezzo, per ogni kWh di effettivo consumo, fissato nella misura seguente:

L. 2,50 per le forniture di energia elettrica con potenza fino a 100 kW;

L. 2,25 per le forniture di energia elettrica con potenza da oltre 100 kW e fino a 500 kW.

L. 2 — per le forniture di energia elettrica con potenza da oltre 500 kW e fino a 1000 kW;

L. 1 — per le forniture di energia elettrica con potenza superiore a 1000 kW;

L. 0,50 per le forniture di energia elettrica destinate ai processi industriali elettrochimici ed elettrosiderurgici, processi che saranno precisati con l'applicazione tassativa delle disposizioni riguardanti le esenzioni dal pagamento del sovraprezzo termoelettrico.

Per le forniture occasionali di energia con potenza superiore a 1000 kW, il sovraprezzo è fissato nella misura di L. 0,25.

Sono esenti dal pagamento dei sovraprezzi di cui sopra:

a) gli autoproduttori per l'energia da essi prodotta e consumata nei propri stabilimenti gestiti sotto la stessa ragione sociale;

b) le utenze sottese per l'energia loro spettante a tale titolo fermo restando che, per la parte di tale energia eventualmente ceduta a terzi, l'utente sotteso deve applicare a carico dell'acquirente i sovraprezzi prescritti;

c) i distributori, ai quali tuttavia incombe l'obbligo di applicare i sovraprezzi nei confronti della propria utenza, secondo le norme contenute nel presente provvedimento;

d) gli utenti oltre i 30 kW che abbiano un prezzo legalmente praticato uguale o superiore a quello corrispondente alla tariffa unificata per la potenza di 30 kW moltiplicata per il coefficiente 1,33.

Viene consentita l'esenzione parziale dei sovraprezzi di cui sopra agli utenti oltre i 30 kW che abbiano un prezzo inferiore a quello risultante dalla tariffa unificata per la potenza di 30 kW moltiplicata per il coefficiente 1,33 e che, con l'applicazione dei sovraprezzi indicati, verrebbe superato. In questo caso, la misura del sovraprezzo risulta dalla differenza tra il prezzo derivato dalla tariffa unificata maggiorata come sopra e quello legalmente praticato.

La richiesta di esonero, totale o parziale, dal sovraprezzo dovrà essere presentata per il tramite delle aziende fornitrici nei termini e colle modalità che saranno stabilite dal Comitato interministeriale prezzi.

L'importo di detti sovraprezzi sarà riscosso dalle imprese elettriche e versato alla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche di cui al capitolo IX.

Detta Cassa provvederà a corrispondere alle aziende produttrici aventi diritto, un contributo integrativo per ogni kWh effettivamente prodotto dai nuovi impianti a decorrere dal 1° febbraio 1953 e venduto a terzi, contributo che viene stabilito nella misura indicata nel seguente prospetto per la energia proveniente da impianti completamente nuovi.

Per quanto riguarda l'energia prodotta dagli autoproduttori, essa sarà ammessa al contributo limitatamente a quei quantitativi che rappresentino normali forniture di energia a prezzi bloccati, sia ad utenti diretti, sia ad aziende elettrocommerciali, per essere destinate all'utenza normale.

Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento viene presa per base di individuazione delle aziende la situazione giuridica esistente al 1° gennaio 1953 risultante da atto pubblico.

	Misura del contributo integrativo in lire per kWh prodotto		
	da impianti completi entrati in servizio		da impianti di cui si inizia la costruzione
	negli anni 1949-1950	dopo il 1-1-1951	dopo il 1-1-1953
Impianti idroelettrici			
– ad acqua fluente . . .	1,80	2,60	3,50
– con serbatoio di regolazione stagionale	2,30	3,60	4,50
Impianti termoelettrici			
– fino ad un massimo di utilizzazione di duemila ore annue della potenza efficiente . .	1,80	2,60	3,00
– per la utilizzazione della potenza efficiente eccedente le duemila ore annue .	0,50	0,80	1,00
Impianti geotermoelettrici .	0,50	0,80	1,00

Si intendono per nuovi impianti quelli entrati in servizio dal 1° gennaio 1949 e che non sono in sostituzione di precedenti installazioni.

Le aziende produttrici, che ritengono di avere diritto al contributo integrativo, devono applicare ai generatori degli impianti, ai quali il contributo si riferisce, appositi contatori sigillati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio e dovranno provvedere a far leggere dallo stesso Ufficio la posizione dei contatori medesimi dopo le ore zero del 1° febbraio 1953, dando comunicazione degli estremi della lettura al Comitato interministeriale dei prezzi in uno con la domanda di ammissione al contributo, che dovrà essere presentata con le forme e le modalità che saranno dettate dallo stesso Comitato con successivo provvedimento.

I predetti Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (UTIF) dovranno comunicare da parte loro al Comitato interministeriale dei prezzi l'esito degli accertamenti eseguiti.

L'ammissione all'integrazione di ogni singolo impianto sarà sanzionata, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con un provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, che preciserà la misura del contributo spettante alla nuova energia tanto per gli impianti nuovi, quanto ed in misura proporzionalmente ridotta, per la nuova energia proveniente da ampliamenti.

Ove necessario, il Comitato interministeriale dei prezzi provvederà alla determinazione dei prezzi di vendita della energia di nuova produzione ammessa al beneficio della integrazione.

CAPITOLO IX

CASSA CONGUAGLIO PER LE TARIFFE ELETTRICHE

Il « Fondo conguaglio sovraprezzo termoelettrico », di cui al provvedimento n. 46 del 15 marzo 1946 e successivi, assume dal 1° febbraio 1953 la denominazione di « Cassa conguaglio per le tariffe elettriche ».

Fermi restando gli attuali compiti istituzionali di detto Fondo e tutte le vigenti disposizioni relative all'applicazione del sovraprezzo termoelettrico ed alle esenzioni, si dispone che alla nuova Cassa di conguaglio affluiscano gli importi relativi ai sovraprezzi di cui ai capitoli II e VIII del presente provvedimento.

Di conseguenza, la Cassa conguaglio istituirà quattro distinti Fondi così denominati:

Fondo conguaglio sovraprezzo termoelettrico;

Fondo conguaglio tariffe per forniture di illuminazione;

Fondo conguaglio per gli usi elettrodomestici e la forza motrice sotto i 30 kW;

Fondo conguaglio per contributo integrativo all'energia prodotta dai nuovi impianti.

Da ciascuno di tali Fondi saranno prelevati gli importi occorrenti rispettivamente:

a) per assolvere i compiti demandati al preesistente Fondo conguaglio sovraprezzo termoelettrico;

b) per corrispondere l'importo del minore introito alle imprese elettriche che, ai sensi del cap. II del presente provvedimento, avranno diminuito il prezzo di vendita per kWh per uso di illuminazione privata a L. 42;

c) per effettuare il conguaglio dei minori introiti derivanti dalla applicazione delle norme contenute nel capitolo III per le aziende considerate nel capitolo stesso paragrafo *D*), comma b);

d) per corrispondere alle aziende produttrici che ne abbiano diritto il contributo integrativo di cui al capitolo VIII del presente provvedimento.

E' consentito il trasferimento di somme dall'uno all'altro dei quattro Fondi suindicati.

Con successivo provvedimento saranno emanate dal Comitato interministeriale dei prezzi le altre norme e modalità per la effettuazione dei conguagli.

CAPITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

E' temporaneamente sospesa la facoltà concessa ai Comitati provinciali dei prezzi, con provvedimento n. 27 del 13 agosto 1947, riguardante la revisione delle tariffe elettriche delle aziende che distribuiscono energia prodotta esclusivamente per via termica.

Le aziende, per le quali manchi il riferimento ai prezzi bloccati perchè sorte dopo il 1942 in zone sprovviste di energia elettrica, dovranno presentare domanda al Comitato interministeriale dei prezzi per il riconoscimento dei costi effettivi di produzione e per la determinazione della quota di integrazione spettante.

(195)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 13 gennaio 1953:

Incoronato Gennaro, notaio residente nel comune di Maratea, distretto notarile di Lagonegro, è traslocato nel comune di Apollosa, distretto notarile di Benevento;

Mele Antonio, notaio residente nel comune di San Mauro Castelverde, distretto notarile di Termini Imerese, è traslocato nel comune di Ceppaloni, distretto notarile di Benevento;

Grazioli Gian Mario, notaio residente nel comune di Delianova, distretto notarile di Palmi, è traslocato nel comune di Martinengo, distretto notarile di Bergamo;

Gentile Enrico, notaio residente nel comune di Treviglio, distretto notarile di Bergamo, è traslocato nel comune di San Martino de' Calvi, stesso distretto;

Romero Paolo, notaio residente nel comune di Grammichele, distretto notarile di Caltagirone, è traslocato nel comune di Mirabella Imbaccari, stesso distretto;

Marsella Francesco, notaio residente nel comune di Otranto, distretto notarile di Lecce, è traslocato nel comune di Latiano, stesso distretto;

Saya Guido, notaio residente nel comune di Santa Giuletta, distretto notarile di Pavia, è traslocato nel comune di Broni, stesso distretto;

Dentone Piero, notaio residente nel comune di Sannazzaro de' Burgondi, distretto notarile di Pavia, è traslocato nel comune di Voghera, stesso distretto;

De Angelis Pietro, notaio residente nel comune di Casalbordino, distretto notarile di Lanciano, è traslocato nel comune di Abbadia San Salvatore, distretto notarile di Siena.

(254)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione al Consorzio nazionale canapa ad applicare prezzi finiti di conferimento per la canapa lungo tiglio e i sottoprodotti piemontesi, nonchè per le stoppe napoletane.

Con decreto Ministeriale addì 7 gennaio 1953 il Consorzio nazionale canapa viene autorizzato ad applicare prezzi finiti di conferimento per la canapa lungo tiglio e i sottoprodotti piemontesi, nonchè per le stoppe napoletane.

Detti prezzi, determinati dal Consorzio predetto, prima della loro attuazione dovranno essere sottoposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(251)

Determinazione del perimetro del bacino montano del fiume « Aso » e dei torrenti Tesino, Menocchia, Sant'Egidio, Albula e fossi minori.

Con decreto Presidenziale 1° ottobre 1951, n. 1388, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1952, al registro n. 18, foglio n. 284, è stato determinato il perimetro del bacino montano del fiume « Aso » e dei torrenti Tesino, Menocchia, Sant'Egidio, Albula e fossi minori, in provincia di Ascoli Piceno.

(268)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi

Ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto Ministeriale 26 maggio 1950, il rilascio in ogni Provincia di nuove autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi a norma dell'art. 4 del decreto Ministeriale 8 giugno 1949, per autocarri trasferiti ad altre Provincie, è limitato — nell'anno 1953 — al 5% del totale delle autorizzazioni rilasciate alla data del 31 dicembre 1952, per autocarri di portata superiore ai q.li 25, nelle Provincie di nuova immatricolazione.

(292)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di lavoro « Anticolana », con sede in Anticoli Corrado

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 gennaio 1953, la Società cooperativa di lavoro « Anticolana », con sede in Anticoli Corrado, costituita con atto a rogito in data 20 aprile 1947 per notaio Vincenzo Butera, di Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da sistemare.

(176)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa agricola « Costantino Imperiali », con sede in Palombara Sabina, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 9 gennaio 1953, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci della Società cooperativa agricola « Costantino Imperiali », con sede in Palombara Sabina, ed è stato nominato commissario il sig. avv. Remo Baiocchi.

(180)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti, con sede in Treporti (Venezia) e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 gennaio 1953, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci della Società cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti, con sede in Treporti ed è stato nominato commissario governativo il dott. Vito Berardi.

(179)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 3 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1952, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario presentato il 18 dicembre 1951 dal conservatore dei registri immobiliari dott. Tacconi Oder Gabriele avverso il decreto Ministeriale 26 agosto 1950.

(313)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 22.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42 — Data: 20 agosto 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo — Intestazione: Barale Maria fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 97.900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6458 — Data: 10 maggio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Vernaccini Polissena fu Leopoldo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 80 — Data 26 marzo 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Viterbo — Intestazione. Gorigliano Mario fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1951) — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4703 — Data 14 novembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione Finelli Costantina fu Flaviano — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3040/12469 — Data 28 agosto 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Russo Paolo di Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale. portato dalla ricevuta: 360 — Data 28 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Secco Rolando — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 327 — Data: 4 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Battistini Giunio fu Stanislao — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 295 — Data 12 aprile 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Berlicca Rodosindo di Assuero — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L 4000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 81 — Data: 5 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Schininà Emanuele di Giorgio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 105 — Data 12 aprile 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Intendenza di finanza di Parma — Intestazione Ferri Luca fu Guglielmo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Rendita L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 80 — Data: 18 marzo 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Trieste — Intestazione: Ceron Maria fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 514/2347 — Data 14 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione Imbriano Michele di Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1261 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Arezzo — Intestazione Fontepiani Adelmo — Titoli del Debito pubblico Prestito della ricostruzione — Capitale L 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 438 — Data 10 aprile 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Tesoreria provinciale di Como — Intestazione: Lodola Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 612 — Data 1° aprile 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Giuseppini Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1940 — Data 26 aprile 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Abbatista Gianfranco — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L 4000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9 — Data: 14 luglio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione Mortillaro Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Rendita L. 1500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 1° luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ravenna — Intestazione Vantangoli Mario di Tommaso — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 30 — Data 2 settembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Grosseto — Intestazione: Pellegrini Astutillo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 17 dicembre 1952

(6239) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO

PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 17

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 22 gennaio 1953

	Dollaro U. S. A.	Canadese
Borsa di Bologna	624,94	643,50
» Firenze	624,90	641,50
» Genova	624,92	643 —
» Milano	624,94	642,50
» Napoli	624,93	642,25
» Palermo	—	—
» Roma	624,92	642,75
» Torino	624,94	640 —
» Trieste	624,94	—
» Venezia	624,90	643

Media dei titoli del 22 gennaio 1953

Rendita 3,50 % 1906	66,275
Id 3,50 % 1902	62
Id 3 % lordo	80,20
Id 5 % 1935	95,50
Redimibile 3,50 % 1934	79,70
Id. 3,50 % Ricostruzione) (con tagliando)	70 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,35
Id 5 % 1936	92,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,15

L'ispettore generale
contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 22 gennaio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U S A	Lit 624,93
1 dollaro canadese	» 642,62

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949 n 215)

1 lira sterlina	Lit. 1749,80

Cambi di compensazione

Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12.50	per franco belga
Danimarca	»	90.46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1 785	» franco francese
Germania	»	148 77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87.48	» corona norvegese
Olanda	»	164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142.90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Catania, in data 30 luglio 1951, n. 17330, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania è costituita come appresso:

Presidente:

D'Urso dott. Giuseppe, consigliere di 1ª classe.

Componenti:

Scuderi dott. Mario, medico provinciale;

La Delfa prof. dott. Adolfo, docente in ostetricia e ginecologia;

Patti prof. dott. Francesco, docente in ostetricia e ginecologia;

Epifani Filomena, ostetrica condotta.

Segretario:

Saitta dott. Antonino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Catania

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 9 gennaio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(185)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Risultati del concorso per esami a un posto di disegnatore cartografo in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo dei servizi speciali dell'ex Commissariato generale della pesca, indetto con decreto Ministeriale 15 maggio 1951.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1951, registro n. 9, foglio n. 379, con il quale è stato indetto un concorso per esami a un posto di disegnatore cartografo in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo dei servizi speciali dell'ex Commissariato generale per la pesca;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1952, registro n. 9, foglio n. 388, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso in oggetto;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1952, con il quale è stato fissato il diario delle prove scritte e grafica di esame;

Visti gli atti della predetta Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e l'art. 9 del bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per esami a un posto di disegnatore cartografo in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo dei servizi sussidiari dell'ex Commissariato generale per la pesca, indetto con il decreto citato nelle premesse:

1. Bernardi Antonino . . . . punti 18,25
2. Annese Ruggero . . » 17,60
3. Caracci Gianmario . . . . » 17 —

Art. 2.

E' dichiarato vincitore del concorso il candidato Bernardi Antonino.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine:

1) Annese Ruggero;

2) Caracci Gianmario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 ottobre 1952

Il Ministro: FANFANI

(258)

MINISTERO DELL'INTERNO

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sette posti di vice assistente in prova (grado 12°) nel ruolo dei Servizi speciali di gruppo C dei servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 3 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1952, registro Interno n. 13, foglio n. 372, col quale è stato indetto un concorso per esami a sette posti di vice assistente in prova (grado 12°) nel ruolo dei Servizi speciali di gruppo *C* dei servizi antincendi;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice prevista dall'art. 11 del regolamento per il personale dei ruoli statali dei Servizi antincendi, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a sette posti di vice assistente in prova (grado 12°) nel ruolo dei Servizi speciali di gruppo *C* dei servizi anticendi è così composta:

Presidente:

Gentile dott. Vincenzo, vice prefetto vicario in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi.

Componenti:

De Sanctis prof. Ferdinando, ordinario di materie letterarie nelle scuole dell'ordine medio;

Verde dott. ing. Francesco, ufficiale di 3ª classe dei vigili del fuoco;

Pappalardo dott. Luigi, consigliere di 1ª classe, capo del personale dei Servizi anticendi;

Bini Gino, assistente principale del ruolo dei Servizi speciali.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Balducci Diego, 1° segretario dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della suddetta Commissione competono i gettoni di presenza di cui alla citata legge 4 novembre 1950, n. 888.

La spesa relativa graverà sul cap. 24, art. 4, dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1952

p. *Il Ministro*: BUBBIO

(189)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Mira (Venezia).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 21 agosto 1952, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Mira (Venezia);

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1952, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV), vacante nel comune di Mira (Venezia), nell'ordine appresso indicato:

1.	Pasqualis dott. Marcello	punti 92,42	su 132
2.	Morresi dott. Guglielmo	» 92 —	»
3.	Fiorentin dott. Antonio	» 91,35	»
4.	Grego dott. Lorenzo	» 88,57	»
5.	Sala Tenna G. Battista	» 88,02	»
6.	Milioni Arturo	» 88 —	»
7.	Piccaia dott. Matteo	» 87,36	»
8	Gollin Renzo	» 86,62	»
9.	Di Pilla dott. Giovannangelo	» 86,05	»
10.	Zuanni dott. Federico	85,42	»
11.	Bondinini dott. Aleardo	» 84,13	»
12.	Sisti Vito	» 82,93	»
13.	Repetti Pietro	» 82 —	»
14.	Cavalazzi Zeo	» 81,82	»
15.	Galli Emilio	81,76	»
16.	Pelosi dott. Luigi	» 81,68	»
17.	Damiani Italo	81,66	»
18.	Rodighiero dott. Rocco Libero	» 81,40	»
19.	Bernardoni Gino	81,10	»
20.	Napolitano Sebastiano	81 —	»
21.	Feraro dott. Domenico	80,81	»
22.	Conte dott. Luigi, coniugato, due figli, combattente, invalido di guerra	» 80,50	»
23.	Di Santo dott. Angelo, coniugato, combattente	» 80,50	»
24.	Cagnazzo Raffaele	80,33	»
25.	Baraldi dott. Dario	80,24	»
26.	Sardella dott. Pasquale	80,23	»
27.	Cavallina Egisto	» 80,18	»
28.	Ferri dott. Raffaele	» 80,05	»
29.	Cantonati Pietro	» 79,66	»
30.	Siagi Ugo	» 79 —	»
31.	Guerrieri dott. Domenico	» 78,87	»
32.	Lo Iacono dott. Domenico	» 78,50	»
33.	De Lorenzo Antonio	» 78 —	»
34.	Pieschi dott. Antonio	» 77,64	»
35.	Bianchi dott. Ettore	77,22	»
36.	Del Vecchio Sebastiano	» 77,08	»
37.	Bombieri dott. Franco	» 76,42	»
38.	Zito dott. Francesco	» 75,70	»
39.	Bonfini Umberto	» 75,56	»
40.	Tovagliari dott. Celso	» 74 —	»
41.	Teramo Antonio	» 73,86	»
42.	Mosele Alessandro	» 73,33	»
43.	Di Pietro dott. Alfio	» 73,27	»
44.	Romano dott. Antonio	» 73,26	»
45.	Cerrutti dott. Carlo	» 72,96	»
46.	Petrillo dott. Alfonso	» 72,43	»
47.	Veronese Vittorio	» 72,33	»
48.	Di Pietrantonio Saverio	» 71,68	»
49.	Mestra dott. Giuseppe, coniugato tre figli, ufficiale complemento, combattente, reduce prigionia, croce merito guerra, invalido guerra	» 70 —	»
50.	Milano Rocco, coniugato con quattro figli	» 70 —	»
51.	Ruggieri dott. Angelantonio	» 69,95	»
52.	Milella dott. Michele	» 69,72	»
53.	Caporusso dott. Domenico	» 68,21	»
54.	Ferrigni dott. Giovanni	» 68 —	»
55.	Alemanno Nicola	punti 67,04	su 132
56.	Caimmi dott. Luigi	» 66,60	»
57.	Tarabini dott. Ludovico	» 66,45	»
58.	Falconio dott. Diomède S.	» 66,20	»
59.	Schiavina dott. Renato	» 66,04	»
60.	Bussotti dott. Bosone	» 64,69	»
61.	Ferri dott. Pasquale	» 64,18	»
62.	Graziani dott. Marcello	» 64,02	»
63.	Rossi G. Battista	» 63 —	»
64.	La Sala Luigi	» 62 —	»
65.	Carrozza Vincenzo	» 61,82	»
66.	D'Alimonte dott. Amedeo	» 61,72	»
67.	Rainone Francesco	» 61,46	»
68.	Gasponi Vittorio	» 61,10	»
69.	Caruso dott. Fedele	» 61,09	»
70.	Da Milano Giuseppe	» 59,16	»
71.	Ricci Giuseppe	» 58,04	»
72.	Bergamini dott. Menelao	» 58 —	»
73.	Chiaramondia dott. Francesco	» 57,35	»
74.	Fallone dott. Carmelo	» 56,39	»
75.	Mastrangelo Giovanni	» 54,10	»
76.	Mele Gregorio	» 53,50	»
77.	Fusco Ernesto	» 52 —	»
78.	Musumeci Umberto	» 51 —	»
79.	Nicosia dott. Sergio	» 50,74	»
80.	Petronio Bartolomeo	» 46,50	»
81.	Polizzi Umberto	» 44,97	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1953

Il Ministro: SCELBA

(260)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Benevento.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 20 giugno 1952, per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Benevento;

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1952, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 1ª classe, vacante nel comune di Benevento, nell'ordine appresso indicato:

1.	Innocenti dott. Giulio	punti 96,55	su 132
2.	Livi dott. Filiberto	91,59	»
3	Calabro Vincenzo	» 88 —	»
4.	Roccella dott. Davide	» 87,62	»
5.	Zito dott. Ludovico	» 87,56	»
6.	De Camelis dott. Gaetano	» 87,26	»
7.	Emiliani Nicola	» 85,60	»
8.	Facciolo Francesco Paolo	» 85 —	»
9.	Ruppen dott. Giuseppe	» 84,82	»
10.	Vasta dott. Rosario	» 84,50	»
11.	Mona Vito Nicola	» 84 —	»
12.	Toro Luigi	» 83 —	»
13.	Mazzoni dott. Francesco	» 82,58	»
14.	Fiorentin dott. Antonio	82,35	»
15.	La Bianca dott. Cosimo	» 79,83	»
16.	Abbaticchio dott. Pietro	78,86	»
17.	Natale dott. Antonio	» 78 —	»
18.	Polazzi dott. Tito	» 77,83	»
19.	Rianò dott. Enrico	» 77,27	»
20.	Ferri Giovanni	» 76,86	»
21.	De Palo dott. Vittorio	» 76,64	»
22.	Buccheri dott. Bruno	» 76,10	»
23.	Sgro dott. Pietro	» 75,40	»
24.	Cantarini dott. Giulio	» 74,86	»
25.	Manzini dott. Dario	» 74,31	»

N.	Candidato		Punti	
26.	Sangiorgio Carlo	punti	74,23	su 132
27.	Campanelli dott. Giovanni	»	73,66	»
28.	Beltrami dott. Flavio	»	72,64	»
29.	Seccia dott. Giorgio	»	70,92	»
30.	Di Pilla dott. Giovannangelo	»	70,05	»
31.	Di Palma dott. Leucio	»	69,43	»
32.	Sardella dott. Pasquale	»	69,23	»
33.	Parrini dott. Cantini Emilio	»	68 —	»
34.	Calvano Carlo	»	66,58	»
35.	Di Santo dott. Angelo	»	63,50	»
36.	De Petris Paolo	»	62,50	»
37.	Varone dott. Domenico	»	62,46	»
38.	Punzo Ciro	»	61,16	»
39.	Iuliano dott. Gerardo	»	57 —	»
40.	Galli dott. Pietro	»	56,04	»
41.	Alestra dott. Giuseppe	»	56 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1953

Il Ministro: SCELBA

(188)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nella graduatoria generale del concorso a quaranta posti di ingegnere erariale in prova (gruppo *A*) dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 5 dicembre 1952, n. 282, a pagina 4443, seconda colonna, al n. 8 di graduatoria, alla colonna del voto totale, in luogo di : « 15,545 », leggasi « 14,545 ».

(299)

PREFETTURA DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il proprio decreto prefettizio n. 24290 in data 22 agosto 1951, col quale venne indetto pubblico concorso per il conferimento di undici posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1950;

Vista la graduatoria dei candidati al concorso formulata dall'apposita commissione giudicatrice nominata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica con decreto n. 24258 in data 9 febbraio 1952;

Ritenuto regolare il procedimento seguito nell'espletamento del concorso di cui trattasi dalla predetta Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento di numero undici condotte mediche indetto con decreto prefettizio n. 24290 in data 22 agosto 1951:

N.	Candidato		Punti	
1.	Poggi Giuseppe fu Agostino	punti	107,95	su 150
2.	Ferrari Giovanni di Francesco	»	102,66	»
3.	Tagliani Carlo di Luigi	»	99,05	»
4.	Gatti Pietro di Lino	»	98,29	»
5.	Vegezzi Luigi fu Ezio	»	97,40	»
6.	Fracchioni Antonio fu Costantino	»	95,54	»
7.	Daveri Ubaldo di Giuseppe	»	94,45	»
8.	Baciocchi Almerico di Antonio	»	94,30	»
9.	Locarni Albino di Vittorio	»	93,72	»
10.	Peruzzo Luciano di Vincenzo	»	93,36	»
11.	Gardini Lino di Aristodemo	»	91,72	»
12.	Bellani Luigi di Giuseppe	»	91,27	»
13.	Talarico Vincenzo fu Saverio	»	90,83	»
14.	Prati Giuseppe di Luigi	»	90,60	»
15.	Nani Carlo di Adolfo	»	90,21	»
16.	Cavazzi Fernando di Antonio	»	89,80	»
17.	Negrotti Giuseppe fu Giuseppe	punti	89,54	su 150
18.	Gandolfini Bartolomeo di Antonio	»	89,36	»
19.	Molinari Antonio di Angelo	»	89,20	»
20.	Guidotti Guido di Guido	»	89,18	»
21.	Cattadori Armando fu Giovanni	»	89,00	»
22.	Garolfi Romeo di Ettore	»	88,50	»
23.	Maffi Alfonso di Gaetano	»	88,18	»
24.	Mazza Alberto di Egidio	»	88,05	»
25.	Razzaboni Guido di Domenico	»	88,00	»
26.	Horak Italo di Giuseppe	»	87,78	»
27.	Magnani Carlo di Ermenegildo	»	87,77	»
28.	Lusardi Luigi fu Giovanni	»	87,70	»
29.	Mazzoni Giancarlo di Giorgio	»	86,68	»
30.	Paternoster Eduardo fu Giuseppe	»	86,54	»
31.	Busca Alessandro di Federico	»	86,22	»
32.	Scarponi Ezio di Giuseppe	»	85,45	»
33.	Inzani Vittorio fu Luigi	»	85,40	»
34.	Calestani Renzo di Dario	»	85,27	»
35.	Maloberti Francesco di Giovanni	»	85,04	»
36.	Ghidini Giuseppe di Cesare	»	84,90	»
37.	Bernocchi Franco di Francesco	»	84,79	»
38.	Amoretti Paolo fu Francesco	»	83,73	»
39.	Adovasio Giovanni fu Vittore	»	83,70	»
40.	Montani Luigi di Paride	»	83,53	»
41.	Perazzi Felice fu Antonio	»	82,81	»
42.	Burgazzoli Felice di Girolamo	»	82,36	»
43.	Garilli Diego fu Andrea	»	82,10	»
44.	Borri Carlo di Giuseppe	»	82,09	»
45.	Margini Angiolino fu Giuseppe	»	82,00	»
46.	Tamburnotti Vittorio di Giovanni	»	81,81	»
47.	De Vito Giovanni di Luigi	»	81,76	»
48.	Inzani Achille fu Luigi	»	80,72	»
49.	Caffara Francesco fu Costante	»	79,81	»
50.	Malvermi Pietro fu Giovanni	»	78,25	»
51.	Malvicini Gianfranco di Roberto	»	78,00	»
52.	Sgobazzi Roberto di Enrico	»	77,72	»
53.	De Jannon Salvatore di Umberto	»	77,67	»
54.	Prati Livio fu Giovanni	»	77,45	»
55.	Ratti Franco fu Amato	»	77,38	»
56.	Mazzini Pietro di Battista	»	76,17	»
57.	Dolci Nicola fu Augusto	»	74,00	»
58.	Pinna Pietro di Giovanni	»	73,18	»
59.	Cavalli Giuseppe di Carlo	»	70,50	»
60.	Annoni Bruno di Fabrizio	»	70,29	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 23 dicembre 1952

Il prefetto OTTAVIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il proprio decreto prefettizio pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento di undici condotte mediche indetto con decreto n. 24290 in data 22 agosto 1951;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte messe a concorso indicato dai candidati nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Accertato che tra i candidati idonei i sanitari Gatti dottor Pietro di Lino e Prati dott. Giuseppe di Luigi, risultano invalidi di guerra;

Considerato che la qualifica di invalido di guerra opera, ai fini dell'assunzione obbligatoria di cui alla legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, solamente nei confronti del dott. Prati Giuseppe di Luigi, in quanto il dott. Gatti Pietro, data la propria posizione in graduatoria, risulta vincitore di condotta indicata nella relativa domanda di ammissione al concorso in ordine di preferenza rispetto a quelle per le quali sono applicabili le predette disposizioni di legge;

Considerato inoltre che il dott. Peruzzo Luciano ha concorso solamente per alcune condotte e che quelle indicate nella rispettiva domanda sono state assegnate a candidati che lo precedono in graduatoria;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posto di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia:

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso indetto con decreto n. 24290 in data 22 agosto 1951 per le condotte a fianco di ciascuno di essi indicate:

1. Poggi dott. Giuseppe fu Agostino: condotta di Agazzano;
2. Ferrari dott. Giovanni di Francesco: condotta di Gragnano;
3. Tagliani dott. Carlo di Luigi: 2ª condotta di Monticelli;
4. Gatti dott. Pietro di Lino: condotta di Calendasco;
5. Vegezzi dott. Luigi fu Ezio: 2ª condotta di Alseno;
6. Prati dott. Giuseppe di Luigi (invalido di guerra): 1ª condotta di Alseno;
7. Fracchioni dott. Antonio fu Costantino: 1ª condotta di Ferriere;
8. Daveri dott. Ubaldo di Giuseppe: condotta consorziale Cerignale-Corte Brugnatella;
9. Baciocchi dott. Almerico di Antonio: 1ª condotta di Coli;
10. Locarni dott. Albino di Vittorio: 2ª condotta di Ferriere;
11. Gardini dott. Lino di Aristodemo: condotta consorziale Ottone-Zerba.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Piacenza, addì 23 dicembre 1952

Il prefetto: OTTAVIANO

(70)

PREFETTURA DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 1951, n. 20727, col quale venne bandito il concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1950;

Letti i verbali depositati in questa Prefettura in data 18 settembre 1952 dalla Commissione giudicatrice ed accertatane la regolarità;

Vista la graduatoria di merito;

Letto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1938, n. 281;

Approva:

La graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice così come appresso:

1.	Muraca Luisa	punti 53,326
2.	Menzano Raffaela	» 52,460
3.	Zupi Teresa	» 50,000
4.	Defina Rosaria	» 50.000
5.	Valecchi Flora	» 50.000
6.	Menegon Orsola	» 49,855
7.	Spagnuolo Francesca	» 49,609
8.	Corasaniti Delfina, (non ha indicato nessuna sede)	» 49,218
9.	Madia Ines (ha indicato sedi occupate da aspiranti meglio classificate in graduatoria)	» 49,203
10.	Cerrelli Domenica	» 49.000
11.	Azzarello Fortunata	» 49.000
12.	Verardi Filomena	» 48,984
13.	Sciubata Filomena	» 48,609
14.	Pirrò Teresa	» 47,906
15.	Bifano Angela	» 47,609
16.	Scali Irma	» 47,460
17.	Doppido Gaetana	» 47,304
18.	Pulice Raffaela	punti 47,000
19.	Leonetti Olga	» 47,000
20.	Sulla Elvira	» 46,691
21.	Pittelli Rosa	» 46,593
22.	Leoni Gina	» 46,562
23.	Cambria Concetta	» 46,512
24.	Ranieri Maria	» 46,513
25.	Gabriele Pia	» 46,328
26.	Ruperto Giovanna	» 46.000
27.	Salfo Mariangela	» 45,875
28.	Rombolà Marianna	» 45,757
29.	Munari Deodata	» 45,671
30.	Pettinato Angelina	» 45.000
31.	Boca Vincenza	» 44,500
32.	Gentile Adelina	» 44,304
33.	Cimino Barbara	» 43,828
34.	Truglia Maria	» 43,265
35.	Costa Caterina	» 43,000
36.	Amoroso Giulia	» 41,609
37.	Giliberti Anna	» 41,609
38.	Meliti Caterina	» 41,085
39.	Giannetto Lucia	» 40,945
40.	Corrado Carmela	» 40,609
41.	Mazzei Maria	» 40,375
42.	Mazzotta Saveria	» 39,921
43.	Monteroso Caterina	» 39,683
44.	Petruzza Giulia	» 39,457
45.	Musumeci Carmela	» 39,366
46.	Conestabile Ippolita	» 39,266
47.	Di Rosa Maria Ezilda	» 39,218
48.	Lettieri Rosina	» 38.000
49.	Corrado Teresa	» 37,906
50.	Caliò Concetta	» 36.625
51.	Leonetti Laura	» 36,523
52.	Musolino Maria	» 36,000
53.	Faraone Angelina	» 35.000

Catanzaro, addì 15 novembre 1952

Il prefetto: PIANESE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto in data odierna, col quale è stata approvata la graduatoria del concorso per quindici posti di ostetrica condotta, vacanti in questa provincia alla data del 30 novembre 1950;

Visto l'ordine di preferenza per le sedi messe a concorso, indicate dalle candidate comprese nella graduatoria medesima;

Visti gli articoli 23 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria del concorso suindicato, sono dichiarate vincitrici del concorso per il comune a fianco di ciascuna indicato:

1. Maruca Lucia: Petronà;
2. Menzano Raffaela: Crotone (Papanice);
3. Zupi Teresa: Filadelfia;
4. Delfina Rosaria: Soveria Mannelli;
5. Valacchi Flora: Cutro;
6. Menegon Orsola: Amato;
7. Spagnuolo Francesca: Arena;
8. Cerrelli Domenica: Castelsilano;
9. Azzarello Fortunata: Nardodipace;
10. Verardi Filomena: Maida;
11. Sciumbata Filomena: Filandari;
12. Pirrò Teresa: Fossato Serralta;
13. Bifano Angela: Nocera Torinese;
14. Scali Irma: Zungri;
15. D'Oppido Gaetana: Marcedusa.

Catanzaro, addì 15 novembre 1952

Il prefetto: PIANESE

(276)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.